

# OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## DANNO CONCRETO E RIPRISTINO AMBIENTALE

**Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 49487 del 14 settembre 2022 - 29 dicembre 2022**

Uno dei temi più rilevanti in concreto nell'applicazione della legge n. 68 del 2015 è quello delle attività di ripristino a cui può essere tenuto il responsabile di un reato a esito del processo penale.

La Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi su questo tema nell'ambito di un processo sul delitto di attività connesse al traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., con riferimento a una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di imputato ritenuto colpevole di ripetuti sversamenti di rifiuti non trattati su vasti appezzamenti di terreno.

Nel dettaglio, la sentenza di patteggiamento aveva previsto a carico dell'imputato l'applicazione della pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale, e la pena accessoria del ripristino dello stato dell'ambiente, seppure tale ultima sanzione non fosse stata oggetto di accordo di applicazione della pena.

Tale sanzione accessoria era stata comunque prevista dal giudice di primo grado, che aveva argomentato sulla base del fatto che non si poteva pervenire a una valutazione di evidenza in ordine all'insussistenza di un danno ambientale. In buona sostanza, non potendosi escludere scientificamente che le condotte dell'imputato non avessero causato un danno all'ambiente, il Tribunale di merito aveva aprioristicamente applicato la pena accessoria.

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione con riferimento proprio all'applicazione della pena accessoria del ripristino dello stato dell'ambiente di cui all'art. 452-quaterdecies, comma 4, c.p., in ordine alla quale non vi era stato alcun accordo fra il pubblico ministero e l'imputato: questa circostanza assume valore fondamentale nel rito del c.d. patteggiamento, posto che la pena è individuata a seguito di esplicito accordo fra l'accusa e la difesa.

Oltre tale aspetto, la difesa ha altresì rilevato sul medesimo punto che il Tribunale di merito avrebbe violato l'art. 452-quaterdecies c.p. in quanto avrebbe disposto il ripristino ambientale a carico del ricorrente in assenza di elementi di prova deponenti nel senso di una compromissione dell'ambiente, non potendosi ritenere in alcun modo sufficiente la supposizione di un danno ipotetico.

La difesa aveva insistito sul punto evidenziando come anche la relazione tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, svolta durante le indagini, aveva concluso con l'individuazione di una potenziale contaminazione e non con l'esistenza di un effetto negativo certo già in atto sul bene ambiente.

Il delitto di traffico illecito di rifiuti è un reato di pericolo, per cui, per ritenerlo configurato, è sufficiente dimostrare che l'ambiente sia stato

anche solo potenzialmente compromesso. Ma questa considerazione vale per la sola riconducibilità del reato in capo all'imputato e non è anche applicabile ed estendibile alle sanzioni accessorie.

In pratica: all'imputato può essere irrogata o applicata la pena, ma ci può essere la condanna al ripristino solo se c'è – ed è dimostrata – la compromissione dell'ambiente.

In questo caso la pena accessoria avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico approfondimento sulle condizioni del terreno oggetto dello sversamento, prima di poter essere disposta, circostanza non avvenuta nel caso di specie e costituente legittimo motivo di ricorso di fronte alle Corti di Cassazione.

Ci troviamo in un caso molto particolare, in quanto le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo in limitati casi e solo davanti alla Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che il giudice di merito avesse errato nel disporre la misura del ripristino dello stato dei luoghi non sulla base della obiettiva dimostrata esistenza di un danno ambientale, ma in base alla mancata evidenza della sua assenza, in tal modo facendo non corretta applicazione sia delle disposizioni giuridiche pertinenti, sia dell'interpretazione che di esse è stata data dalla Cassazione in altre e precedenti pronunce similari.

In particolare, quanto al reato di traffico illecito di rifiuti la Cassazione ha più volte ribadito nel corso del tempo come non fosse necessario un danno ambientale dimostrato e concreto per attribuire la responsabilità penale all'imputato del traffico illecito di rifiuti, ma che la sola configurazione del reato in questione non comporti un'automatica applicazione della pena accessoria del ripristino ambientale, contenuta nell'art. 452 quaterdecies, comma 4 c.p., che al contrario si riferisce – ed è quindi applicabile – alla sola eventualità in cui il pregiudizio per l'ambiente si sia effettivamente verificato.

A ulteriore conforto, la Cassazione ha inoltre affermato che neanche la subordinazione prevista dal comma 4 dell'art. 452-quaterdecies c.p. (secondo cui la sospensione condizionale della pena – applicata al caso in esame – può essere concessa solo se vi sia l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato) va disposta solo ove sia stata specificamente accertata l'esistenza di tali conseguenze.

Come si è detto in apertura, il tema del ripristino è particolarmente sensibile, sia per gli effetti anche economici che può produrre sui responsabili di reati contro l'ambiente, sia per la necessità – che ancora una volta va ribadita – di una corretta descrizione dello stato delle matrici ambientali, sia all'inizio delle indagini sia nel corso del procedimento penale, da parte di chi svolge funzioni di polizia giudiziaria ovvero di supporto consulenziale alle autorità giudiziarie.